

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

25 FEB. 2005

ADDI' 25 FEB. 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
 COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBIIOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTI: STORACE - CIARAMELLETTI - CIOCCHETTI - GARGANO -
SAPONARO - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N. - 208-

OGGETTO:

Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204, denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane" - Comune di Ariccia; Ditta Nemunense Verde, località Fontana di Papa - Progetto per la realizzazione di un polo multiservizi integrato, in variante al P.R.G.



208 25 FEB. 2005

Q

OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204. denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane" - **Comune di Ariccia**: Ditta Nettunense Verde, località Fontana di Papa - Progetto per la realizzazione di un polo multiservizi integrato, in variante al P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta del Presidente

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

Che il Protocollo d'intesa del Patto Territoriale delle Colline Romane, siglato in data 04.11.2002, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

Che la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto dell'intervento;

Che l'Amministrazione Comunale di Ariccia ha approvato il progetto, in variante al PRG, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 16.12.2003, avverso la quale è pervenuta n. 1 osservazione controdedotta con Deliberazione CC n. 24 del 3.6.2004;

Che con nota prot. 842 del 23.07.04 l'ASP, quale soggetto responsabile, ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali per l'intervento in oggetto, chiedendo contestualmente la convocazione della conferenza di servizi per l'approvazione dell'intervento medesimo;

Che l'area interessata dal progetto, identificata in catasto al Foglio 21 particelle n. 48,49,50,85,86,87,88 e 89, è destinata, nel PRG vigente, a Zona E- agricola e che, conseguentemente occorre variare l'attuale destinazione urbanistica a zona: Residenziale, Commerciale, Residence Alberghiero, Uffici, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto;

Che il Presidente della Regione Lazio con nota prot. 260506 del 03.08.04 ha convocato apposita Conferenza di servizi il 21.09.2004;

Che, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, la Conferenza di servizi si è conclusa positivamente in data 21.09.04 a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti;

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 09.11.2004, con nota prot. 298139

1
JG

208 75 FEB. 2005

Che nei termini di legge non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza e che pertanto si considera acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90;

PRESO ATTO

- Del verbale della Conferenza di servizi del 21.09.04;
- Del parere di larga massima favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologica del Lazio, reso con nota prot. 14371 del 07.12.2004;
- Del parere favorevole della Dir. Reg.le Urbanistica Area 2B.5, reso con nota prot. 126979/2004 del 12.01.2005 ;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile - Area 2A/08 Difesa del Suolo, reso con nota prot. 168536 fasc. 4223 del 01.10.2004;
- Del parere di massima favorevole con condizioni della Dir. Reg.le Attività Produttive, reso con nota prot. 103656 del 20.09.04 e confermato in Conferenza di Servizi;
- Del parere favorevole di massima con condizioni della ASL RM/H, reso con nota prot. 1068 del 15.09.04;
- Della certificazione di insussistenza di vincoli di uso civico rilasciata dal Responsabile Urbanistica - Edilizia Privata del Comune di Ariccia con nota datata 15.09.04 e confermata dal funzionario dell'Area Usi Civici;
- Della certificazione di insussistenza di vincoli artistici, paesistici o militari rilasciata dal Responsabile Urbanistica - Edilizia Privata del Comune di Ariccia con nota datata 15.09.04 ;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile - Area VIA, reso con prot. n. 174662 /2A/04 del 08.10.04;
- Del parere di massima favorevole con prescrizioni della Provincia di Roma -Dipartimento7- Viabilità Zona Sud , reso con nota prot. 7312 del 20.01.05;

Dell'allegato schema di Accordo di Programma

VISTO

Il progetto, che si compone dei seguenti elaborati:

RT - Relazione tecnica

RF - Relazione fotografica

Tav. 01 Progetto architettonico

CONSIDERATO

Che, pertanto, nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma

RITENUTO

Di aderire all'Accordo di Programma in oggetto.

VISTO

Il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

Atteso che è stata esperita la procedura della concertazione con le parti sociali



2

208 75 FEB. 2005

DELIBERA

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204. denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane"- **Comune di Ariccia**: Ditta Nettunense Verde , località Fontana di Papa - Progetto per la realizzazione di un polo multiservizi integrato, in variante al P.R.G.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

28 FEB. 2005





REGIONE LAZIO

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

Ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento di cui alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 2, cc. 203 e 204. denominato "Patto Territoriale delle Colline Romane" - **Comune di Ariccia**: Ditta Nettunense Verde, località Fontana di Papa-Progetto per la realizzazione di un polo multiservizi integrato, in variante al P.R.G.

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

Che il Protocollo d'intesa del Patto Territoriale delle Colline Romane, siglato in data 04.11.2002, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

Che la Ditta nominata in epigrafe ha predisposto il progetto dell'intervento;

Che l'Amministrazione Comunale di Ariccia ha approvato il progetto, in variante al PRG, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 16.12.2003, avverso la quale è pervenuta n. 1 osservazione controdedotta con Deliberazione CC n. 24 del 3.6.2004;

Che con nota prot. 842 del 23.07.04 l'ASP, quale soggetto responsabile, ha trasmesso gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali per l'intervento in oggetto, chiedendo contestualmente la convocazione della conferenza di servizi per l'approvazione dell'intervento medesimo;

Che l'area interessata dal progetto, identificata in catasto al Foglio 21 particelle n. 48,49,50,85,86,87,88 e 89, è destinata, nel PRG vigente, a Zona E- agricola e che, conseguentemente occorre variare l'attuale destinazione urbanistica a zona: Residenziale, Commerciale, Residence Alberghiero, Uffici, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto;

Che il Presidente della Regione Lazio con nota prot. 260506 del 03.08.04 ha convocato apposita Conferenza di servizi il 21.09.2004;

Che, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma richiesto, la Conferenza di servizi si è conclusa positivamente in data 21.09.04 a condizione che venissero acquisiti i pareri mancanti;

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati in data 09.11.2004, con nota prot. 298139

Che nei termini di legge non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli Enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza e che pertanto si considera acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della legge 241/90;

PRESO ATTO

- Del verbale della Conferenza di servizi del 21.09.04;
- Del parere di larga massima favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologica del Lazio, reso con nota prot.14371 del 07.12.2004;
- Del parere favorevole della Dir. Reg.le Urbanistica Area 2B.5, reso con nota prot. 126979/2004 del 12.01.2005 ;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile - Area 2A/08 Difesa del Suolo, reso con nota prot.168536 fasc. 4223 del 01.10.2004;
- Del parere di massima favorevole con condizioni della Dir. Reg.le Attività Produttive, reso con nota prot.103656 del 20.09.04 e confermato in Conferenza di Servizi;
- Del parere favorevole di massima con condizioni della ASL RM/H, reso con nota prot. 1068 del 15.09.04;
- Della certificazione di insussistenza di vincoli di uso civico rilasciata dal Responsabile Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Ariccia con nota datata 15.09.04 e confermata dal funzionario dell'Area Usi Civici;
- Della certificazione di insussistenza di vincoli artistici, paesistici o militari rilasciata dal Responsabile Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Ariccia con nota datata 15.09.04 ;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile – Area VIA, reso con prot. n.174662 /2A/04 del 08.10.04;
- Del parere di massima favorevole con prescrizioni della Provincia di Roma –Dipartimento7-Viabilità Zona Sud , reso con nota prot.7312 del 20.01.05;

CONSIDERATO

Che, la Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. del ha aderito ai contenuti dell'Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 autorizzando il Presidente a sottoscrivere il medesimo;

Che, pertanto nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t. Francesco Storace ed il Comune di Ariccia rappresentato dal Sindaco p.t.,Vittorioso Frappelli, convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dal progetto definitivo, parte integrante del presente atto, che si compone dei seguenti elaborati, approvati in sede di conferenza di servizi:

RT - Relazione tecnica

RF - Relazione fotografica
Tav. 01 Progetto architettonico

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.

ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Ariccia, limitatamente alle aree interessate dall'intervento, che variano la destinazione urbanistica da Zona E- agricola a zona: Residenziale, Commerciale, Residence Alberghiero, Uffici, con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Soprintendenza Archeologica per il Lazio:

Si prescrive l'esecuzione di sondaggi preventivi, che dovranno essere seguiti dalla Soprintendenza e in base ai cui esiti la medesima si riserva di fornire le opportune indicazioni, ai sensi del D.L.vo n. 42/2004;

Regione Lazio - Dir. Reg.le Ambiente e Protezione civile - Servizio Geologico

- Siano rispettate le prescrizioni e le indicazioni riportate nella relazione geologica del dott.G.Sappa e realizzati gli interventi di mitigazione indicati nella relazione vegetazionale a firma del dott L. Marcolini;
- In fase esecutiva si proceda all'esecuzione di un numero adeguato di sondaggi meccanici intesi ad accertare in modo puntuale le caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni e corredando i relativi progetti di esauriente documentazione geomeccanica;
- I sondaggi esplorativi, realizzati preliminarmente alla realizzazione dei nuovi interventi di edificazione, dovranno essere ubicati in maniera tale da avere una visione tridimensionale dei terreni interessati dalle nuove opere; e finalizzati al calcolo della portanza dei terreni e dei cedimenti dei terreni interessati dal bulbo delle pressioni trasmesse dagli edifici da realizzare;
- In considerazione della sismicità dei Colli Albani, il piano di posa delle fondazioni, al fine di evitare fenomeni di amplificazione locale, oltre che di cedimento e dissesto, sia posizionato su litotipi omogenei, insista su un unico litotipo e sia superato l'eventuale strato di materiale pedogenizzato presente nel sito;
- I lavori di sbancamento dovranno essere realizzati curando la stabilità dello scavo ed il sostentamento del terreno, anche tramite opere di sostegno opportunamente drenate;
- Siano realizzate idonee opere di raccolta ed allontanamento delle acque bianche, atte ad evitare la dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- Sia rispettata ogni vigente regolamentazione dal punto di vista igienico-sanitario in ordine al trattamento e smaltimento delle acque reflue ed in particolare, che siano assolutamente evitati fenomeni di infiltrazione delle acque nere nel terreno;
- Ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con la normativa vigente in tema di costruzioni sismiche;

Regione Lazio - Dir. Reg.le Ambiente e Protezione civile – Area VIA

- L'eventuale approvvigionamento delle risorse naturali dovrà avvenire nell'ambito dei limiti delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava;
- Le terre e le rocce provenienti da scavi destinate alla discarica dovranno prioritariamente essere utilizzate per altri tipi di interventi, compresi quelli di bonifica. Dette operazioni di riqualificazione dovranno comunque essere concordate con le autorità competenti. I materiali diversi provenienti da demolizioni dovranno essere conferiti in pubbliche discariche autorizzate;
- Per la fase di cantiere dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti per mantenere i livelli di inquinamento atmosferico e rumore prodotti nell'ambito dei livelli consentiti dalla normativa vigente, adottando, se necessario, idonee misure per il contenimento della diffusione delle polveri;
- Dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione previsti nella relazione;

Regione Lazio - Dir. Reg.le Attività Produttive

Dovrà essere acquisito il parere definitivo ai sensi della L.R. 33/99 e D.G.R. 2618/2000;

Azienda A.S.L. RM H

- Dovranno essere rispettate le seguenti normative e adempimenti:
- D.L.vo 152/99 e s.m.i., in tema di smaltimento delle acque reflue;
- Garantire l'approvvigionamento idrico di acque destinate al consumo umano;
- Verificare la compatibilità sulle falde acquifere e sulle acque superficiali;
- Legge 13/89 e D.M.236/89 in tema di superamento delle barriere architettoniche;
- Legge 447/95 in tema di inquinamento acustico se previsto;
- Rispettato il D.P.R. 380/01, il D.M. 05.07.1975, T.U.LL.SS. 1265/34 il regolamento d'igiene del Comune di Ariccia;
- D.P.R.203/88 norma in materia di qualità dell'aria se prevista;
- D.L.vo 277/91 e D.P.R. 303/56 e s.m.e i. in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- La legislazione e le normative specifiche delle attività che si intendono porre in essere;

ART. 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con apposito atto formale dal Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

ART. 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Ariccia – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

ART. 6

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Ariccia entro 30 giorni, pena la decadenza.

Per la Regione Lazio: il Presidente

Per il Comune di Ariccia: il Sindaco

Roma li



7
[Handwritten signature]